

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 985.

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, art. 9. Definizione di modalità procedurali, indirizzi e criteri per l'assegnazione dei contributi per la formazione degli strumenti urbanistici volti a sviluppare processi di ripristino ambientale e di riordino urbano e delle periferie; criteri per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi integrati di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 21/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento Regionale 06 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";
- il Provvedimento 1 aprile 2009 della Conferenza Unificata "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia";
- il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009 approvato con legge regionale n. 32 del 24/12/2008;
- il Bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 approvato con propria deliberazione n. 968 del 22/12/2008;
- la Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale";

PREMESSO CHE:

- con la Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 la Regione ha inteso promuovere misure straordinarie ed urgenti nel settore edilizio, il miglioramento della qualità architettonica, un maggiore snellimento delle procedure in materia urbanistica, così come il coordinamento e l'integrazione di misure straordinarie ed urgenti nell'ambito di programmi integrati di riqualificazione urbana, di promozione dell'edilizia residenziale sociale, di ripristino ambientale e di risparmio energetico;
- le finalità sopra indicate sono perseguite, tra l'altro, attraverso due operazioni fondamentali:
 - ⇒ la formazione di strumenti urbanistici anche attuativi o di programmi di iniziativa pubblica volti a sviluppare processi di ripristino ambientale, di riordino urbano e delle periferie;
 - ⇒ la realizzazione di opere pubbliche per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dai Comuni da integrare con le proposte di iniziativa privata ricadenti negli ambiti oggetto dei piani o dei programmi;
- attraverso tali operazioni si intende riqualificare e recuperare porzioni dei territori comunali caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, ovvero dalla presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi o di aree libere inutilizzate; la riqualificazione ed il recupero vengono attuati anche mediante la realizzazione di una o

più opere pubbliche che rappresentino i centri nevralgici di programmi integrati di intervento finalizzati all'integrazione degli obiettivi strategici pubblici con le proposte di iniziativa privata;

- per le finalità di riqualificazione e recupero attraverso l'attuazione delle suddette operazioni la Regione opera in stretta collaborazione con i Comuni;
- a tal fine, agli artt. 7 e 8, la legge regionale 21/2009 introduce e disciplina rispettivamente gli strumenti urbanistici denominati "Programma integrato per il ripristino ambientale" e "Programma integrato per il riordino urbano e delle periferie";
- i Comuni, al fine di attuare programmi integrati per il ripristino ambientale (art. 7) ed anteriormente alla loro formazione, devono provvedere, a pena dell'attuabilità dei programmi stessi, ad individuare su tutto il territorio comunale gli ambiti destinati al ripristino ambientale e quelli destinati ad accogliere gli interventi di ricostruzione con riferimento allo strumento urbanistico vigente ed a definire i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi, con Deliberazione del Consiglio Comunale, specificando in modo dettagliato le motivazioni delle scelte localizzative e gli obiettivi strategici che si intendono perseguire;
- i Comuni, al fine altresì di attuare programmi integrati per il riordino urbano e delle periferie (art. 8) ed anteriormente alla loro formazione, devono provvedere ad individuare su tutto il territorio comunale gli ambiti urbani e le periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi ed a definire i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi, con Deliberazione del Consiglio Comunale, specificando in modo dettagliato le motivazioni delle scelte localizzative e gli obiettivi strategici che si intendono perseguire;
- la Regione, al fine di promuovere la formazione dei programmi integrati sopra specificati concede contributi a gravare sui capitoli E72505 e E74509 ai sensi dell'art. 9 della L.R. 21/2009,

CONSIDERATO CHE:

- è necessario definire i criteri per l'assegnazione dei contributi per la formazione dei programmi integrati ex artt. 7 e 8 della L.R. 21/2009;
- oltre i criteri è necessario definire anche le modalità procedurali per l'attuazione dei programmi integrati, di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009;
- lo strumento urbanistico generale rappresenta un elemento indispensabile per la regolamentazione dell'assetto del territorio, la definizione di obiettivi di sviluppo e di salvaguardia, nonché per la programmazione degli interventi, pertanto sono esclusi dalle richieste di contribuzione regionale i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale (PRG) ancorché dotati di Programma di Fabbricazione;
- la situazione economico-finanziaria degli Enti Locali costituisce titolo di garanzia dell'attuazione delle operazioni di riqualificazione e recupero previste dalla legge regionale 21/2009, possono pertanto richiedere contributi i Comuni che abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello dell'istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento;
- la Regione, al fine di dare concreta attuazione alle finalità di riqualificazione e recupero degli strumenti urbanistici, promuove la cooperazione ed il partenariato pubblico – privato attraverso processi urbanistici effettuati sulla base di procedure concorsuali ad evidenza pubblica;
- al fine di consentire l'accesso alla contribuzione al più ampio numero di Comuni, nel rispetto delle disponibilità finanziarie regionali, la Regione intende finanziare la formazione di "**programmi preliminari di intervento**" preliminari alla definizione dei programmi integrati di ripristino ambientale e/o di riordino urbano e delle periferie e da effettuarsi sugli ambiti individuati dai Comuni per l'intero territorio comunale;

- i programmi preliminari di intervento consistono nella individuazione degli ambiti territoriali di intervento e degli obiettivi strategici pubblici per la riqualificazione ed il recupero, anche attraverso la programmazione di opere, rappresenta il fulcro del processo introdotto dalla legge e deve essere definita con estrema qualità, attenzione e accuratezza, pertanto la coerenza e la qualità degli obiettivi strategici comunali costituisce elemento valutativo fondamentale al fine di verificare la rispondenza degli stessi alle finalità perseguite dalla legge;
- la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per la formazione dei "programmi preliminari di intervento" si basa su considerazioni legate agli obiettivi individuati dai Comuni, alle valenze ambientali degli ambiti, alla consistenza demografica, all'innovazione urbanistica ed alla partecipazione finanziaria comunale alle operazioni urbanistiche da attivare;
- al fine di promuovere la valorizzazione degli aspetti ambientali che il Comune può perseguire attraverso i suoi obiettivi strategici, la Regione intende assegnare un peso preferenziale ai programmi integrati per il ripristino ambientale (art. 7) rispetto a quelli per il riordino urbano e delle periferie (art. 8);
- in considerazione del fatto che situazioni di disordine urbano, caratterizzato dalla presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, si verificano più frequentemente in ambiti periferici di Comuni con maggiore consistenza demografica, la regione intende privilegiare i Comuni con popolazione elevata;
- in linea con la politica regionale di assetto del territorio perseguita da molti anni attraverso il programma di finanziamento regionale della pianificazione urbanistica sia generale che attuativa, la Regione intende inoltre privilegiare i Comuni dotati di strumento urbanistico generale di recente approvazione rispetto a quelli più datati, per promuovere l'innovazione urbanistica degli strumenti comunali;
- la partecipazione del Comune alle spese costituisce una maggiore garanzia dell'impegno all'effettiva realizzazione del processo, pertanto la Regione assegna priorità alle richieste di contribuzione con quota di cofinanziamento più elevata;
- la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione delle opere pubbliche si basa su considerazioni legate al carattere strategico dell'opera, al livello di cantierabilità della stessa ed alla partecipazione finanziaria comunale alle spese;

RITENUTO CHE:

- pertanto è necessario definire le **modalità procedurali** per l'attuazione dei programmi integrati di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009 secondo l'"*Allegato A*", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- altresì è necessario definire **indirizzi e criteri** per l'assegnazione dei contributi per la formazione di "programmi preliminari di intervento" ai sensi dell'art. 9 della LR 21/2009 e per la realizzazione delle opere pubbliche in essi inserite secondo l'"*Allegato B*", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- è necessario stabilire il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento per la formazione dei "programmi preliminari di intervento" entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione e per la realizzazione delle OO.PP. in essi inserite al 30 settembre 2010, al fine di svolgere le procedure per l'attuazione dei programmi integrati con una tempistica conforme all'urgenza delle misure previste dalla LR 21/2009;

ATTESO che per una migliore funzionalità nell'applicazione dei diversi criteri di valutazione, una Commissione Interdirezionale, costituita con atto dirigenziale, provvederà all'esame ed alla valutazione tecnico-amministrativa delle domande pervenute formulando una graduatoria delle richieste secondo i criteri sopra descritti, fino al raggiungimento del tetto dello stanziamento di bilancio, per consentire il corretto rilascio dei finanziamenti;

ATTESO CHE il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'art. 9 della LR 21/2009:
 - a) le modalità procedurali per l'attuazione dei programmi integrati di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009, contenute nell'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) i criteri per l'assegnazione dei contributi per la formazione dei "programmi preliminari di intervento" e per la realizzazione di OO.PP., contenuti nell'**Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che le richieste di finanziamento per la formazione dei "**programmi preliminari di intervento**" di cui all'*Allegato B* possano essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL del presente atto;
- di stabilire, per le richieste di finanziamento per la formazione dei "programmi preliminari di intervento" presentate entro il termine sopra indicato, il tetto massimo dell'importo in € 20.000,00 (ventimila/00);
- di stabilire che le richieste di finanziamento per la realizzazione di OO.PP. inserite nei programmi integrati ex artt. 7 e 8 della LR 21/2009 possano essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2010;
- di stabilire, per le richieste di finanziamento per la per la realizzazione di OO.PP. inserite nei programmi integrati ex artt. 7 e 8 della LR 21/2009 e presentate entro il termine sopra indicato, il tetto massimo del contributo in € 300.000, 00 (trecentomila/00) per Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti ed in € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

Una Commissione Interdirezionale, costituita con atto dirigenziale, provvederà all'esame ed alla valutazione tecnico-amministrativa delle domande pervenute formulando una graduatoria delle richieste secondo i criteri sopra descritti, fino al raggiungimento del tetto dello stanziamento di bilancio, per consentire il corretto rilascio dei finanziamenti;

Il presente atto sarà pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, sezione Urbanistica.

ALLEGATO A

MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEI "PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE E PER IL RIORDINO URBANO E DELLE PERIFERIE" di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009, finalizzate alla richiesta di contributi regionali di cui all'art. 9.

La Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 "Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" costituisce il riferimento normativo per tutto quanto non espresso nel presente Allegato.

La struttura regionale della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica competente per l'attuazione dei "Programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie" di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009 è l'Area URBANISTICA E BENI PAESAGGISTICI DEL COMUNE DI ROMA E PROGETTI SPECIALI.

Ai fini della formazione e dell'attuazione per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009, vengono di seguito riportate le principali fasi e modalità procedurali previste, finalizzate alla richiesta di contributi regionali di cui all'art. 9.

Qualora i Comuni non intendano procedere alla richiesta di contribuzione regionale, ma provvedano alla formazione e all'attuazione dei programmi integrati di cui agli artt. 7 e 8 della LR 21/2009 con fonti di finanziamento proprie ovvero su iniziativa dei privati, la seguente procedura non è vincolante.

Prima di avviare l'adozione dei Programmi Integrati di cui al precedente comma, è fatto salvo l'obbligo di procedere alla formazione della Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al successivo punto 1, che dovrà contenere l'individuazione degli ambiti (lettera a) e la definizione dei criteri e degli indirizzi per l'attuazione (lettera b), in ottemperanza a quanto previsto dalla LR 21/2009 all'art. 7 c. 4 ed all'art. 8 c. 5.

I Comuni dovranno altresì trasmettere tempestivamente alla struttura regionale competente la Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al successivo punto 1, unitamente a tutti gli atti ad essa allegati.

Fasi procedurali per la richiesta di contributi regionali di cui all'art. 9 LR 21/2009:

1. il Consiglio Comunale con propria Deliberazione:

- a) determina, anche su base cartografica, l'individuazione, estesa all'intero territorio comunale, degli ambiti di intervento caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali destinati al ripristino ambientale mediante programmi integrati ex art. 7 LR 21/2009 e/o dalla presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi destinati al riordino urbano e delle periferie mediante programmi integrati ex art. 8 LR 21/2009 (art. 8);
- b) definisce i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei Programmi Integrati sopra indicati, specificando che deve essere prevista una dotazione straordinaria di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale;
- c) determina gli obiettivi strategici pubblici da perseguire per riqualificare e recuperare gli ambiti individuati, anche mediante la programmazione di opere pubbliche, obbligatoriamente inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici;

- d) esplicita la propria intenzione di provvedere con proprio personale tecnico ovvero di affidare all'esterno l'incarico di redazione di "programmi preliminari di intervento" interessanti gli ambiti individuati sull'intero territorio comunale;
 - e) si impegna a cofinanziare la formazione dei programmi indicando la quota di partecipazione dell'Ente alla spesa;
 - f) incarica il Sindaco di richiedere il finanziamento regionale per la redazione dei "programmi preliminari di intervento".
2. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione, il Comune presenta alla Regione la richiesta di finanziamento, allegando la Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 1, secondo le modalità descritte nell'Allegato B – Parte I.
 3. La Commissione Interdirezionale, nominata dal Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, esamina le richieste, ne valuta i contenuti tecnico-amministrativi e formula una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'Allegato B – Parte I.
 4. Il Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con propria Determinazione, approva la graduatoria ed impegna le somme a favore dei Comuni vincitori, dandone notizia sul sito istituzionale www.regione.lazio.it, sezione Urbanistica;
 5. Il Comune destinatario della contribuzione può affidare ad un tecnico esterno all'Amministrazione l'incarico di redazione del "programma preliminare di intervento" in relazione agli ambiti individuati sull'intero territorio comunale sulla base degli obiettivi strategici pubblici definiti nella Deliberazione di cui al punto 1, con il compito di fornire altresì assistenza tecnico-amministrativa nelle successive attività di coordinamento dei Programmi Integrati, dando comunicazione alla Regione dell'avvenuto affidamento;
 6. La struttura regionale competente effettua il primo mandato di pagamento a favore dei comuni, secondo le modalità di erogazione dei contributi descritte nell'Allegato B – Parte I.
 7. Il **"programma preliminare di intervento"** dovrà essere costituito dai seguenti elaborati minimi:
 - ⇒ Relazione tecnica contenente una descrizione dell'inquadramento territoriale di riferimento e dei principali caratteri del Programma (obiettivi strategici, eventuali incrementi insediativi e relativi standard, aree non disponibili, progetto della struttura urbana, risorse immobiliari disponibili, valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale di cui all'art. 58 del DL 112/2008 c.c.m. nella legge 133/2008, caratteri tipologici e destinazioni d'uso compatibili, definizione delle quote destinate ad edilizia residenziale sociale) e schede analitiche degli interventi, indicando la titolarità dei terreni (pubblico/privato);
 - ⇒ Elaborati grafici (tavola ideogrammatica di assetto, tavola degli interventi);
 - ⇒ Schema di convenzione da allegare ai Programmi Integrati.
 8. Il Consiglio Comunale con propria Deliberazione adotta il "programma preliminare di intervento" ed approva il bando concorsuale per la selezione di proposte di iniziativa pubblica e/o privata per la formazione definitiva del programma integrato e la progettazione preliminare delle OO.PP. individuate;
 9. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente il "programma preliminare di intervento", unitamente alla Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione dello stesso;
 10. Il Comune pubblica il bando concorsuale ed acquisisce le conseguenti proposte di iniziativa pubblica e/o privata dei programmi integrati ex artt. 7 e/o 8 della LR 21/2009 e dei progetti preliminari di OO.PP. in essi inserite;
 11. La Commissione comunale appositamente costituita, comprendente obbligatoriamente il Responsabile del Procedimento ed integrata da un rappresentante regionale, esamina e valuta le proposte, selezionando quelle che meglio rispondono al perseguimento degli obiettivi strategici pubblici individuati nella Deliberazione di cui al punto 1, e

contestualmente propone eventuali modifiche al fine di migliorare la rispondenza agli obiettivi strategici ed assicurare il coordinamento e l'integrazione tra gli interventi pubblici e quelli privati;

12. Il **Programma Integrato** dovrà essere costituito dai seguenti elaborati minimi:

- ⇒ relazione tecnica, nella quale siano, tra l'altro, evidenziate le eventuali varianti previste dal programma rispetto allo strumento urbanistico generale del Comune ed ai relativi strumenti attuativi;
- ⇒ norme tecniche di attuazione;
- ⇒ planimetria relativa allo stato di fatto con l'indicazione dei manufatti esistenti, loro consistenza, destinazione d'uso;
- ⇒ zonizzazione su base catastale in scala 1:2000 o 1:1000;
- ⇒ planimetria e schema planovolumetrico esecutivo in scala 1:500, con individuazione degli interventi pubblici e privati previsti con le relative dimensioni, rappresentazione delle superfici di terreno cedute al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di attrezzature pubbliche, di uso e interesse pubblico o di interesse generale, indicazione dei parametri urbanistici ed edilizi che regolano la realizzazione degli interventi ed indicazione delle altezze massime consentite per le nuove costruzioni;
- ⇒ planivolumetrico esemplificativo in scala 1:500,
- ⇒ Quadri Tecnici (Urbanistico – Economico – Temporale);
- ⇒ documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;
- ⇒ schema di impegnativa di programma (convenzione o atto d'obbligo) che indichi i tempi e le modalità di realizzazione e che disciplini i rapporti tra i soggetti promotori od attuatori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra di loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario;
- ⇒ Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dei soggetti promotori od attuatori del programma;
- ⇒ progetti preliminari degli interventi pubblici.

13. Il Consiglio Comunale con propria Deliberazione:

- ⇒ Adotta i Programmi Integrati ex artt. 7 e 8 selezionati dalla Commissione ed approva i progetti preliminari delle OO.PP. in essi inseriti;
- ⇒ si impegna a cofinanziare la realizzazione delle OO.PP. definite dai progetti preliminari, indicando la quota di partecipazione dell'Ente alla spesa;
- ⇒ incarica il Sindaco di richiedere il finanziamento regionale per la realizzazione delle suddette OO.PP.

14. nel caso in cui i Programmi Integrati comportino varianti urbanistiche, il Comune avvia le procedure per la loro approvazione ai sensi delle leggi regionali vigenti;

15. il Comune presenta alla Regione la richiesta di finanziamento per la realizzazione delle OO.PP secondo le modalità descritte nell'*Allegato B - Parte II*, accludendo la Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al punto 13, i Programmi Integrati adottati ed i progetti preliminari delle OO.PP.;

16. La Commissione Interdirezionale Regionale, esamina le richieste, ne valuta i contenuti tecnico-amministrativi e formula una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'*Allegato B - Parte II*;

17. Il Direttore della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, con propria Determinazione, approva la graduatoria delle OO.PP. ammesse a finanziamento ed impegna le somme a favore dei Comuni vincitori;
18. Il Comune approva i Programmi Integrati e dà avvio alla loro realizzazione;
19. La Regione dà corso al finanziamento delle OO.PP. secondo le modalità di erogazione dei contributi fissate dalla normativa regionale.

ALLEGATO B

Parte I - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI "PROGRAMMI PRELIMINARI DI INTERVENTO" preliminari alla formazione di programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie (art. 9 LR 21/2009)

OGGETTO DELLA CONTRIBUZIONE

- Redazione di "**programmi preliminari di intervento**" relativi agli ambiti individuati sull'intero territorio comunale, preliminari alla formazione di programmi integrati per il ripristino ambientale (di cui all'art. 7 della LR 21/2009) e per il riordino urbano e delle periferie (di cui all'art. 8 della LR 21/2009), da effettuare sulla base di bandi concorsuali di evidenza pubblica.
- Assistenza tecnico-amministrativa nelle successive attività di coordinamento dei Programmi Integrati, nella redazione del bando concorsuale e nella valutazione delle proposte.

I Comuni possono riservare il 10% del finanziamento al personale interno per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie, ivi compresi i lavori delle Commissioni di cui al punto 11, 3 e 16 dell'Allegato A.

ENTITÀ DELLA CONTRIBUZIONE

Contributo nella misura massima di € 20.000,00, definito come di seguito:

Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	€ 20.000,00
Comuni con popolazione compresa tra i 50.000 ed i 20.000 abitanti	€ 15.000,00
Comuni con popolazione compresa tra i 20.000 ed i 10.000 abitanti	€ 10.000,00
Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 5.000 abitanti	€ 7.500,00
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	€ 5.000,00

DESTINATARI DELLA CONTRIBUZIONE

Possono presentare richiesta di contribuzione tutti i comuni del Lazio che abbiano chiuso il bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello dell'istanza di contributo in disavanzo di bilancio per un importo superiore al 10 per cento, con esclusione di quelli sprovvisti di strumento urbanistico generale (PRG) ancorché dotati di Programmi di Fabbricazione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione alla contribuzione prevista dalla legge regionale 21/2009 devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione di Giunta Regionale.

Per il rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di partenza ovvero, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere le domande.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le domande di finanziamento, sottoscritte dal Sindaco, devono essere corredate da:

1. Deliberazione di Consiglio Comunale contenente:
 - a. l'individuazione degli ambiti di intervento, estesi all'intero territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali destinati al ripristino ambientale mediante programmi integrati ex art. 7 LR 21/2009 e/o dalla presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi destinati al riordino urbano e delle periferie mediante programmi integrati ex art. 8 LR 21/2009 (art. 8);

- b. la definizione dei criteri e degli indirizzi per l'attuazione dei Programmi Integrati sopra indicati, specificando che deve essere prevista una dotazione straordinaria di standard urbanistici e di opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale;
 - c. la definizione degli obiettivi strategici pubblici da perseguire per riqualificare e recuperare gli ambiti stessi, anche mediante la programmazione di opere pubbliche, inserite nel Programma Triennale dei lavori pubblici,
 - d. l'intenzione di affidare all'esterno l'incarico di redazione di "programmi preliminari di intervento" interessanti gli ambiti individuati sull'intero territorio comunale;
 - e. l'impegno a cofinanziare la formazione dei programmi indicando la quota di partecipazione dell'Ente alla spesa;
 - f. l'incarico al Sindaco di richiedere il finanziamento regionale per la redazione dei "programmi preliminari di intervento".
2. relazione tecnico-illustrativa contenente le motivazioni della scelta degli ambiti territoriali individuati, la relativa caratterizzazione ambientale ed urbanistica, le azioni da attivare per il perseguimento degli obiettivi strategici di ripristino ambientale e di riordino urbano e delle periferie, compresa l'individuazione delle opere pubbliche ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi stessi;
 3. perimetrazione degli ambiti su base cartografica CTR (1:10.000 o 1:5000);
 4. preventivo dettagliato delle spese previste per la redazione del "programma preliminare di intervento";

La richiesta di finanziamento dovrà essere indirizzata o consegnata a mano alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area URBANISTICA E BENI PAESAGGISTICI DEL COMUNE DI ROMA E PROGETTI SPECIALI, Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sono considerate ammissibili le domande relative ad ambiti territoriali con le caratteristiche prescritte dagli artt. 7 e 8 della LR 21/2009.

Saranno escluse dal finanziamento le domande:

1. relative ad ambiti territoriali privi delle caratteristiche di cui sopra;
2. pervenute oltre il termine;
3. prive della documentazione richiesta.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il contributo è concesso in via prioritaria per la formazione di programmi integrati per il ripristino ambientale di cui all'art. 7 della LR 21/2009 (**Max 5 punti**).

Costituirà inoltre criterio di valutazione la qualità e la coerenza degli obiettivi pubblici ad una strategia complessiva di riqualificazione e recupero (**Max 30 punti**).

Il contributo è concesso inoltre in via prioritaria ai Comuni con maggiore consistenza demografica (**Max 25 punti**), secondo il seguente ordine:

Popolazione	
superiore a 50.000 abitanti	25
compresa tra i 50.000 ed i 20.000 abitanti	15
compresa tra i 20.000 ed i 10.000 abitanti	10
compresa tra i 10.000 ed i 5.000 abitanti	5

Il contributo è concesso inoltre in via prioritaria ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale di recente approvazione (**Max 25 punti**), secondo il seguente ordine:

Data di approvazione ultimo PRG o variante generale	
Non antecedente il 2005	25
Non antecedente il 2000	15
Non antecedente il 1995	10
Non antecedente il 1990	5

La partecipazione dell'Ente alla spesa (**Max 15 punti**) costituisce titolo di priorità secondo l'ordine di percentuale della quota di cofinanziamento rispetto all'entità della contribuzione.

Quota di cofinanziamento	
>40%	15
Compresa tra il 40% ed il 25%	10
Compresa tra il 25% ed il 10%	7,5
Compresa tra il 10% ed il 5%	5

Il contributo verrà concesso sulla base dei criteri suddetti per un totale di massimo 100 punti assegnabili.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità:

- a) il 60 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell'incarico di redazione del programma integrato ai sensi degli artt. 7 e 8 della LR 21/2009 a professionisti esterni all'amministrazione;
- b) il restante 40 per cento del contributo successivamente alla trasmissione del "programma preliminare di intervento" alla Regione.

ALLEGATO B

Parte II - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. inserite nei programmi integrati per il ripristino ambientale e per il riordino urbano e delle periferie (art. 9 LR 21/2009)

OGGETTO DELLA CONTRIBUZIONE

Realizzazione di opere pubbliche, conformi agli strumenti urbanistici, inserite nei programmi integrati per il ripristino ambientale (art. 7) e per il riordino urbano e delle periferie (art. 8) e necessarie per il perseguimento degli obiettivi strategici pubblici, ai fini dell'attuazione dei programmi stessi.

ENTITÀ DELLA CONTRIBUZIONE

Contributo nella misura massima di € 300.000,00 per Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e di € 500.000,00 per Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

La Commissione Interdirezionale Regionale, di cui al punto 16 dell'Allegato A, può innalzare la soglia contributiva fino al massimo di € 800.000,00 per opere strategiche ritenute di particolare interesse e fondamentale rilevanza.

DESTINATARI DELLA CONTRIBUZIONE

Possono presentare richiesta di contribuzione i comuni del Lazio che siano stati ammessi a finanziamento per la formazione di "programmi preliminari di intervento".

Possono inoltre presentare richiesta di contribuzione anche i Comuni che abbiano provveduto con personale interno alla redazione dei "programmi preliminari di intervento".

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione a finanziamento per la realizzazione di OO.PP., prevista dalla legge regionale 21/2009, devono essere presentate entro il 30 settembre 2010.

Per il rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di partenza ovvero, nel caso di consegna a mano, la data del timbro apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere le domande.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Gli Enti interessati possono presentare un massimo di due ovvero quattro, nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, domande di finanziamento per la realizzazione di OO.PP. inserite nei programmi integrati per il ripristino ambientale e/o per il riordino urbano e delle periferie, indicando l'ordine di priorità delle domande stesse.

Ogni domanda di finanziamento, sottoscritta dal Sindaco, deve essere corredata da:

1. Deliberazione di Consiglio Comunale contenente:
 - ⇒ L'adozione dei Programmi Integrati e l'approvazione dei progetti preliminari delle OO.PP. in essi inseriti;
 - ⇒ l'impegno a cofinanziare la realizzazione delle OO.PP. definite dai progetti preliminari, indicando la quota di partecipazione dell'Ente alla spesa;
 - ⇒ l'incarico al Sindaco di richiedere il finanziamento regionale per la realizzazione delle suddette OO.PP.
2. dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesta l'immediata attuabilità dell'opera pubblica, che deve essere conforme agli strumenti urbanistici ed inserita nel piano triennale dei lavori pubblici;
3. documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree su cui insiste l'opera pubblica;

4. progetto preliminare dell'opera pubblica, con relativo QTE, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del DPR 554/1999;
5. dettagliata relazione sui lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi di settore

La domanda dovrà essere indirizzata o consegnata a mano alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area URBANISTICA E BENI PAESAGGISTICI DEL COMUNE DI ROMA E PROGETTI SPECIALI, Via del Giorgione, 129 – 00147 Roma.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sono considerate ammissibili le domande relative ad opere pubbliche inserite nei programmi integrati per il ripristino ambientale di cui all'art. 7 LR 21/2009 e/o per il riordino urbano e delle periferie di cui all'art. 8 LR 21/2009, elaborati sulla base di bandi concorsuali di evidenza pubblica.

Saranno escluse dal finanziamento le domande:

1. pervenute oltre il termine;
2. prive della documentazione richiesta;
3. sprovviste di cofinanziamento comunale;
4. relative ad opere pubbliche non inserite nel Programma Triennale;
5. relative ad opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici vigenti;
6. relative ad opere pubbliche insistenti su aree di cui il Comune non detiene la proprietà o la disponibilità.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il contributo per la realizzazione delle OO.PP. è concesso in via prioritaria in base ai seguenti criteri:

1. carattere strategico dell'opera (**Max 40 punti**)
2. quota di cofinanziamento (**Max 25 punti**) rispetto all'entità della contribuzione; la partecipazione dell'Ente alla spesa costituisce titolo di priorità secondo l'ordine di percentuale di seguito riportato:

Quota di cofinanziamento	
>40%	25
Compresa tra il 40% ed il 25%	15
Compresa tra il 25% ed il 10%	10
Compresa tra il 10% ed il 5%	5

3. livello di cantierabilità (**Max 30 punti**) valutato secondo i seguenti parametri:

Cantierabilità dell'opera	
Assenza di vincoli sull'area <i>oppure</i> Presenza di vincoli ma autorizzazioni e/o nulla osta già acquisiti	10
Livello di definizione progettuale	
▪ definitivo	10
▪ esecutivo	20

Costituirà inoltre titolo di priorità la tipologia delle opere (**Max 5 punti**), secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 128 c. 3 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. (lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario).

Il contributo verrà concesso sulla base dei criteri suddetti per un totale di massimo 100 punti assegnabili.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità di cui alla LR 88/80.

Per tutto quanto non espresso valgono le normative vigenti.